



STATUTO del Gruppo Acquisto Solidale (G.A.S.) Cooproduttori Biellesi

In data odierna è costituito un gruppo di acquisto solidale denominato Cooproduttori Biellesi con sede presso lo Studio Associato Ventroni e Franciosi in via Palazzo di Giustizia n. 20 a Biella (Bi) esso è regolato dalle norme del presente statuto, dagli art.14 e seguenti del Codice Civile e dalla legge 244/07 art.1 commi 266-267

SCOPI E STRUMENTI

Il presente gruppo di acquisto solidale è di tipo associativo, socio-culturale, apolitico e aconfessionale, senza scopo di lucro ed ha per scopo:

- l'acquisto collettivo di beni provenienti da produttori agricoli del territorio biellese e seguente distribuzione, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti .

- la valorizzazione e selezione dei prodotti agricoli locali, avvicinando direttamente i consumatori finali ai Piccoli Produttori Biellesi

- l'ottenimento di prezzi più convenienti perseguendo un progetto di "filiera corta"

- un ridotto impatto ambientale in termini di inquinamento, imballaggio e trasporto (i prodotti non dovranno piu' essere trasportati per centinaia di chilometri per giungere alle tavole dei consumatori finali)

- finalità etiche, di solidità sociale e sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione di un patto nuovo tra i consumatori e produttori coinvolti nella sperimentazione. Un patto che porti alla creazione di economie che abbiano per protagonisti le persone e non il mercato, nel rispetto e nella reciproca attenzione alle esigenze di tutte le categorie

Gli strumenti utilizzati sono:

- impiego e utilizzo di portali e siti internet, gestiti per la raccolta degli ordinativi degli aderenti con modalità organizzative per la divisione dei compiti e coordinamento del lavoro dei referenti
- selezione accurata dei prodotti e dei produttori, predisponendo un piano di sorveglianza che continuamente sottoponga ad analisi i prodotti, ispirandosi in particolare alla stagionalità e territorialità degli stessi, eventualmente stipulando apposite convenzioni coi produttori. (Un piccolo gruppo di associati si occuperà di visionare periodicamente i campi per accertare che tutto si svolga nel rispetto dell'ambiente e secondo metodi naturali)
- distribuzione agli associati che ne abbiano fatto richiesta, dei prodotti acquistati collettivamente; tale distribuzione
- sarà curata da alcuni membri che, di volta in volta, daranno la loro disponibilità; la ripartizione delle spese sostenute per gli acquisti collettivi avverrà senza operare alcun ricarico
- organizzazione di incontri specializzati e corsi di cucina stagionali per promuovere una cultura familiare del risparmio e del gusto
- organizzazione di momenti formativi presso i produttori con l'intento di promuovere un dialogo con gli stessi (condizioni di lavoro dignitose, tecniche di produzione nel rispetto dell'ambiente e secondo metodi naturali, consumo critico)
- L'associazione potrà svolgere, per il conseguimento dello scopo sociale, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni culturali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. L'associazione attua le proprie finalità su tutto il territorio dello stato ed eventualmente potrà adeguarsi alle richieste territorialmente competenti della Regione al fine di ottenere l'iscrizione nei registri regionali dell'associazionismo.

SOCI

1) - Il numero dei soci è illimitato

Possono essere soci tutti i cittadini , le persone giuridiche nonchè le associazioni alle condizioni e nel rispetto di quanto sotto indicato.

I soci si distinguono in :

Soci Fondatori, Soci Ordinari

I Soci Fondatori sono i firmatari del presente atto e a tutti gli effetti sono Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari coloro che avendo presentato domanda, vengono ammessi con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

2) - Chiunque voglia diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibererà entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'aspirante socio deve versare la quota annua stabilita, unitamente alla richiesta di ammissione. Nel caso di mancata accettazione, la quota versata verrà restituita.

3) - I Soci sono tenuti :

a) al pagamento della quota sociale;

b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:

a) ad usufruire degli acquisti collettivi di beni e distribuzione dei medesimi

b) a frequentare i locali dell'Associazione;

c) a partecipare alle manifestazioni da essa organizzate;

- d) a partecipare alle assemblee Ordinarie e straordinarie con diritto di voto e) ad essere eletti membri del Consiglio Direttivo e ricoprire cariche sociali.

La qualifica del Socio Ordinario può essere perduta per morosità , per decesso, dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto e del regolamento interno, nonché per comportamento scorretto nei confronti dell'associazione. Tali decisioni sono prese e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Socio dimissionario o espulso non ha diritto al rimborso delle somme versate.

ORGANI SOCIALI

-

Gli organi sociali sono i seguenti:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo

a) – Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria e potrà essere convocata al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci

Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo, con avviso affisso in sede almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti, pubblicazioni via web, posta elettronica, con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.

Possono intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (massimo una delega) da altri Soci con le limitazioni previste dalla legge.

L'assemblea sarà presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza del vice presidente, o in mancanza di entrambi da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile.

Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente

b) – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o cinque o sette membri o nove (a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali).

Gli amministratori rimarranno in carica per tre anni rinnovabili o sino a dimissioni. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo.

Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il tesoriere e segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia.

Vengono convocate dal presidente a norma di legge.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta tra l'altro a titolo esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari.
- redigere il bilancio consuntivo;
- proporre i regolamenti interni:
- deliberare circa l'ammissione, l'esclusione o il recesso degli associati
- deliberare circa la quota associativa annuale:

II Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri

I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso salvo diverso deliberato assembleare

c) – Il Presidente

II Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci

Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al Presidente: in caso d'impedimento o assenza è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice- Presidente

- PATRIMONIO SOCIALE

-

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali annuali, versate dai soci che saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Per il primo anno la quota sociale è di Euro 70,00 (settanta euro).

Faranno parte del patrimonio anche:

- ♦ quote associative
- ♦ rendite patrimoniali
- ♦ contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private
- ♦ lasciti e donazioni di qualsiasi natura
- ♦ proventi di vario genere

- ESERCIZI SOCIALI

-

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, il primo al 31 /12/2008. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci

- DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

- DISPOSIZIONI FINALI

- Durata

La durata dell'associazione è illimitata

- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del Patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore .L'Assemblea provvedere alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo l'Art. 21 del Codice Civile

In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Il presente statuto può essere integrato da un "regolamento" approvato dall'assemblea dei soci

Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile

Firmato:

Foscalmella Leonardo (Presidente)

Bertomoro Milli Adelmo

Ottino Enzo

Passuello Paola

Sunder Alfredo